

**LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE A SERVIZIO
DELLA SALVEZZA DELLE ANIME:
ANNOTAZIONI CIRCA LA DISCIPLINA
DELLE ESEQUIE ECCLESIASTICHE CATTOLICHE***

Nell'introduzione dell'*Ordo exsequiarium*, entrato in vigore il 1° giugno 1970, le esequie ecclesiastiche cristiane vengono riassunte con il fatto che la Chiesa con la liturgia cristiana del funerale del fedele celebra il mistero pasquale di Cristo. Questo per il fatto che i battezzati attraverso il sacramento del battesimo sono diventati uno solo corpo con Cristo che è morto ed è risuscitato per noi. Crediamo e speriamo che insieme a Lui, attraverso la morte possiamo vedere la vita eterna¹. Le consuetudini delle esequie della Chiesa cattolica sono legate alla fede nell'immortalità dello spirito, della risurrezione del corpo, della presenza del purgatorio e della misericordia di Dio². Alle esequie cristiane appartiene anche il fatto che la Chiesa ha come scopo principale quello della salvezza delle anime. In esso troviamo particolare risvolto la preparazione del fedele alla morte³, quanto e come nelle sue azioni è rimasto legato alla comunità ecclesiale e, ancora, tramite la fede cattolica quanto è rimasto fedele alle verità della Chiesa piegando la propria volontà (cf. cann. 751-752). Anche per i propri cari diventa

* Questo studio è stato presentato il 30 luglio 2010 a Los Angeles presso l'International Institute of Theological and Tribunal Studies. Lo studio è stato favorito dal programma OTKA nr. K 106300.

¹ *Temetési szertartáskönyv [Rito delle Esequie]*, I, Budapest 1977, 19.

² Cf. P. RADÓ, *Enchiridion liturgicum*, I, Roma 1961, 501.

³ Su quanto detto cf. anche Sz.A. SZUROMI, «On Preparation for Death in the 12th and 13th Centuries in Light of Contemporaneous Ecclesiastical Discipline», *Folia Theologica* 13 (2002) 103-109.

non solo un'obbligo, ma anche un senso di forte responsabilità, secondo le loro proprie forze, l'aiuto nella preparazione spirituale e sacramentale, come anche tutte le offerte per la salvezza dell'anima del defunto. I canoni che riguardano le esequie ecclesiastiche, che si riferiscono per la maggior parte alla teologia e alla disciplina della chiesa antica trovano un risvolto definitivo a partire dal XII-XIII secolo⁴. Questo fatto disciplinare è entrato nel *Corpus iuris canonici* fino ai tempi moderni determinando le particolarità delle esequie ecclesiastiche. La codificazione del 1917 ha prodotto il *Codex iuris canonici* (CIC 1917) nella chiesa latina con un'unica e la sola raccolta legislativa fedele, anche se questo non ha significato una nuova redazione del diritto, ma una legislazione organizzata in modo sistematico e semplice.

1. La disciplina delle esequie ecclesiastiche cristiane prima del 1963

Il 27 maggio 1917 con la promulgazione del CIC, da parte di Papa Benedetto XV, la parte riguardante le esequie ecclesiastiche viene a trovarsi sotto il titolo XII ai canoni 1203-1242. In esso troviamo la normativa sul cimitero, l'autorità competente e a chi deve essere concesso o negato le esequie ecclesiastiche. Tutti i membri della Chiesa cattolica sono partecipi delle esequie ecclesiastiche, tranne se il diritto non dispone il contrario. Dato che con le esequie ecclesiastiche rendiamo l'ultimo saluto al nostro caro e con esso preghiamo per la salvezza dell'anima, ci deve essere un impedimento grave perché la Chiesa neghi il funerale. La Chiesa con il rito delle esequie si rende partecipe della comunione con il defunto. Quindi diventa chiaro il fatto che, coloro che non sono membri della Chiesa non

⁴ Sz.A. SZUROMI, *A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII-XIII. században* [La disciplina delle esequie ecclesiastiche nel XII-XIII secolo], Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae, III/4, Budapest 2002, 211-220.

possono essere partecipi delle esequie ecclesiastiche. Sono esenti quei bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo. Inoltre vi sono da annoverare tra i fedeli i catecumeni, che non per loro colpa non sono stati battezzati⁵. Devono essere privati delle esequie ecclesiastiche coloro che in vita si sono allontanati formalmente dalla Chiesa, o coloro che alla propria morte sono caduti sotto qualche scomunica o sanzione penale. Possono essere annoverati tra questi il suicidio e il duello. Nei casi in cui il fedele prima di morire dava segno di pentimento, si poteva concedere le esequie ecclesiastiche, che non significava l'assoluzione dei peccati per foro interno. Quest'ultimo caso mostra il fatto che le esequie ecclesiastiche, in quanto atto del culto divino, abbia un significato d'intercessione.

Si può notare, per tanto, che il CIC 1917 segue la direttiva delle esequie ecclesiastiche del *Corpus iuris canonici*⁶. Il can. 1208 prescriveva che ogni parrocchia doveva possedere un proprio cimitero, o, ancora l'ordinario poteva determinare un cimitero comune per più parrocchie⁷. Questa prescrizione ha influito su tutte le norme antiche per quanto riguarda le esequie ecclesiastiche, anche perché esse riguardano l'uso delle esequie nella tumulazione in terra. Il can. 1240 §1, 5° determinava il rifiuto totale della cremazione⁸.

⁵ Can. 1239 CIC 1917: «§1. Ad sepulturam ecclesiasticam non sunt admittendi qui sine baptismo decesserint. §2. Cathecumeni qui nulla sua culpa sine baptismo moriantur, baptizatis accensendi sunt. §3. Omnes baptizati sepultura ecclesiastica donandi sunt, nisi eadem a iure expresse priventur».

⁶ Cf. C. 13, q. 2, cc. 15, 18, 22; X. 3, 28, l. 9. 10. 12; VI° 3, 12, 2; Clem. 3, 7, 2.

⁷ Can. 1208 CIC 1917: «§1. Parociae suum quaeque coemeterium habeant, nisi unum pluribus commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum».

⁸ Can. 1240 CIC 1917: «§1. Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa: [...] 5° Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi». Cf. can. 1203 CIC 1917: «§1. Fidelium

Come è noto la consuetudine della Chiesa proibiva la cremazione dei cadaveri, ovvero le esequie di tali, perché in esso era vivo il rifiuto della fede nella risurrezione. Inoltre la cremazione era contraria alla consuetudine cristiana del commiato dal proprio caro e di conseguenza le sue esequie. Il 10 novembre 1925, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in una risposta ufficiale ha rafforzato l'ordinamento del can. 1240 circa la proibizione delle esequie per i cadaveri cremati, anzi il can. 1240 §1, 5° e il can. 1203 §2 ha affermato che un fedele recidivo fino alla morte nell'intenzione della cremazione del proprio cadavere, non può essere partecipe delle esequie ecclesiastiche, anche se i suoi parenti non lo avessero cremato⁹. La situazione era diversa nel caso in cui la cremazione del cadavere non lo volesse il fedele stesso, ma era avvenuta per volontà altrui: facendo attenzione ad evitare lo scandalo pubblico, le esequie potevano tenersi in chiesa. Il Sant'Uffizio in un'istruzione del 19 giugno 1926 oltre a quanto detto, prescriveva che non si potevano seppellire cadaveri in terra benedetta, in modo che le esequie dovevano avvenire fuori da un contesto ecclesiale¹⁰. Questa prescrizione era conforme al pen-

defunctorum corpora sepielienda sunt, reprobata eorundem crematione. §2. Si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur».

⁹ «X. – De sepultura ecclesiastica: D.: An, vi canonis 1240 §1, 5° ecclesiastica sepultura priventur qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac voluntate permanserint usque ad mortem, etiamsi crematio ad normam canonis 1203 §2 non sequatur. R.: Affirmative». *Com. Intp. Resp.* 10 nov. 1925, *AAS* 17 (1925) 583.

¹⁰ «Et primo quidem, cum non pauci, etiam inter catholicos, barbarum hunc morem, nedum christianae sed et naturalis erga defunctorum corpora pietatis sensui constantique Ecclesiae, inde a primis eius initiis, disciplinae plane repugnantem, veluti unum e potioribus hodierni, ut aiunt, civilis progressus scientiaeque valetudinis tuendae meritis celebrare non dubitent; haec eadem Sacra Congregatio christiani gregis Pastores quam vehementissime hortatur ut concreditas sibi oves omni-

siero teologico che le esequie ecclesiastiche e il seppellimento in terra benedetta mostravano l'appartenenza alla comunità ecclesiale e a quella dei santi¹¹. In base a quanto detto, l'ordinamento sulla cremazione significava il rifiuto finale di appartenere alla comunità ecclesiale. La presa di posizione ecclesiastica di quel tempo mostra che l'ordinamento di detta istruzione di fronte alle autorità civili, che sollecitavano la cremazione del cadavere, l'autorità ecclesiastica, invece, aveva l'obbligo di rifiutare di partecipare e di tenere le esequie ecclesiastiche in tale modo. Il documento presta attenzione al fatto che, nonostante l'accettazione del pensiero della cremazione si estenda in modo sempre più ampio, ciò lo si deve alla presenza forte dell'ateismo e del materialismo¹².

2. Le prescrizioni attuali della Chiesa Cattolica circa le esequie

La ragione del rifiuto radicale della cremazione può avere una valenza nella riflessione dogmatica che riguarda la fede nella risurrezione del corpo e l'immortalità dello spirito. Per questo, la scelta della cremazione ha influito

modis edocendas curent hoc reapse consilio a christiani nominis hostibus cadaverum cremationem laudari ac propagari ut, animis a mortis consideratione speque corporum resurrectionis paulatim aversis, materialismo sternatur via. Quamvis igitur cadaverum crematio, quippe non absolute mala, in extraordinariis rerum adiunctis, ex certa gravique boni publici ratione, permitti queat et revera permittatur; communiter tamen ac veluti ex regula ordinaria eidem operam vel favorem praestare, impium et scandalosum ideoque graviter illicitum esse nemo non videt; meritoque proinde a Summis Pontificibus plures, novissime vero per recens editum Codicem iuris canonici (can. 1203 §1) reprobata fuisse ac reprobari». 19 iun. 1926, *AAS* 18 (1926) 282-283.

¹¹ SZ.A. SZUROMI, *A temetésre vonatkozó egyházfegyelem* (cf. nt. 4), 213.

¹² S. WOYWOD, *A practical commentary on the Code of Canon Law*, II, New York (N.Y.) 1948, 53.

nella decisione del defunto. La domanda è stata analizzata dal punto di vista della fede e della disciplina giuridica, dato che in alcuni ospedali dopo visite mediche accurate i cadaveri venivano cremati e in questo modo ridati ai familiari¹³. Durante una delle sessioni del Concilio Vaticano II (1962-1965), il 5 luglio 1963 il Sant'Uffizio ha emanato l'istruzione dell'8 maggio 1963 circa la cremazione dei cadaveri¹⁴. In questa istruzione il legislatore, di fronte a quanto fin'ora rifiutato in modo categorico, ha determinato alcuni cambiamenti sulla cremazione dei cadaveri a giudizio del testamentario. Conseguentemente, se si può dimostrare che il fedele ha creduto nella risurrezione del corpo e nell'immortalità dello spirito e non ha richiesto la cremazione, si possono celebrare le esequie ecclesiastiche. Le domande circa tale questione devono essere poste all'ordinario che ha il diritto di decisione e di concessione del permesso per le esequie. In ogni caso, la cremazione e le esequie ecclesiastiche sono permesse nel caso in cui il bambino sia nato e successivamente sia defunto. Inoltre, è permesso anche il caso in cui il cadavere sia stato dato per analisi mediche¹⁵. Tuttavia bisogna aggiungere che la richiesta per il permesso dell'ordinario, secondo anche le statistiche fatte negli Stati Uniti nel 1968, è stata negativa per

¹³ Cf. A. ANANDARAYAR, «Cremation and Ecclesiastical Legislation», *Indian Theological Studies* 30 (1993) 131-144.

¹⁴ «Piam et constantem christianorum consuetudinem fidelium cadavera humandi Ecclesia semper fovere studuit sive ipsam communiendo opportunis ritibus, quibus inhumationis symbolica et religiosa significatio clarior appareret, sive etiam poenas comminando contra eos qui tam salutarem praxim impeterent; quod praesertim praestitit Ecclesia quoties impugnatio fiebat ex infenso animo adversus christianos mores et ecclesiasticas traditiones ab iis qui, sectario spiritu imbuti, humationi cremationem substituere conabantur in signum violante negationis christianorum dogmatum, maxime vero mortuorum hominum resurrectionis et humanae animae immortalitas». *AAS* 56 (1964) 822-823.

¹⁵ Cf. «Decisiones», *The Jurist* 28 (1968) 257-261.

la maggior parte nel caso in cui vi era una richiesta a livello economico per quanto riguarda la cremazione¹⁶.

Il Sant'Uffizio nell'istruzione del 1963 ha modificato il can. 1203 §2 e il can. 1240 §1, 5° del CIC 1917. La conseguenza è stata che vi era la possibilità di rifiutare la cremazione nel caso in cui il fedele avesse scelto questo modo per le esequie rifiutando la fede cattolica¹⁷. Sei anni più tardi, il 15 agosto 1969, la Sacra Congregazione per il Culto Divino ha decretato il nuovo libro liturgico del Rito delle Esequie che è entrato in vigore il 1° giugno 1970 e l'uso definitivo a partire dal 1° giugno 1971. Nell'introduzione del Rito delle Esequie al n. 15 troviamo il nuovo regolamento circa le esequie cristiane per chi avesse scelto la cremazione del cadavere con le motivazioni sopra descritte. In base a ciò, coloro che decidono che il loro cadavere venga cremato, possono avere le esequie cristiane. Tuttavia anche la nuova regolamentazione accentua che «la Chiesa preferisce la sepoltura dei corpi, come il Signore stesso volle essere sepolto». Rimangono in vigore quelle proibizioni per alcuni casi determinati dal Sant'Uffizio con l'istruzione del 1963, dove la cremazione si contrappone alla convinzione cristiana¹⁸. Con il nuovo Codice di Diritto Canonico entrato in vigore il 27 novembre 1983 il can. 1176 afferma, anzi «raccomanda con insistenza» la consuetudine della celebrazione delle esequie e non impedisce

¹⁶ «Decisiones» (cf. nt. 15), 260-261.

¹⁷ N.J. DEFOE, «Cremation and the Church in the Modern World», *The Jurist* 31 (1971) 638-647.

¹⁸ «15. A coloro che avessero scelto la cremazione del loro cadavere si può concedere il rito delle esequie cristiane, a meno che la loro scelta non risulti dettata da motivazioni contrarie alla dottrina cristiana. [...] Le esequie siano celebrate secondo il tipo in uso nella regione, in modo però che non ne resti offuscata la preferenza della Chiesa per la sepoltura dei corpi, come il Signore stesso volle essere sepolto, e sia evitato il pericolo di ammirazione o di scandalo da parte dei fedeli». *Temetési szertartáskönyv [Rito delle Esequie]*, I, Budapest 1977, 21.

la cremazione del cadavere, eccetto che il testamentario rifiuti l'insegnamento della Chiesa¹⁹. Questo fatto è confermato nei casi in cui vengono negate le esequie ecclesiastiche (cf. can. 1184 §1, 2°)²⁰. Le prescrizioni del Codice attuale dimostrano che la Chiesa, attualmente, preferisce la sepoltura dei corpi, in quanto, come afferma José Tomas Martín de Agar, la sepoltura significa la fede nella risurrezione e nella dignità del corpo²¹. Vi sono presenti dei problemi, specie nelle grandi città, dove vi è la mancanza di cimiteri e non vi è posto per la sepoltura in terra dei corpi. In questi casi bisogna prendere in considerazione l'affermazione di John M. Huels circa le esequie ecclesiastiche dopo la cremazione. Secondo lui sarebbe necessario celebrare l'Eucarestia e il rito funebre con la presenza del corpo, prima ancora che avvenga la cremazione²². A questo bisogna aggiungere che nel rito delle esequie la parte del *Absolutio super tumulum*, ora soppressa con l'ultima raccomandazione, e il commiato presente nel Rito delle Esequie devono essere fatti solo se presente il cadavere²³. Bisogna annotare che ci sono alcune nazioni (tra cui per esempio anche l'Ungheria), in cui il rito delle esequie non avviene

¹⁹ Can. 1176: «§3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa fuerit».

²⁰ Can. 1184: «§1. Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa: [...] 2° qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas».

²¹ E. CAPARROS – M. THÉRIAULT – J. THORN, ed., *Code of Canon Law Annotated. Latin-English edition of the Code of Canon Law and English-language translation of the 5th Spanish-language edition of the commentary prepared under the responsibility of the Instituto Martín de Azpilcueta*, Montreal 1993, 738.

²² J.P. BEAL – J.A. CORIDEN – T.J. GREEN, ed., *New Commentary on the Code of Canon Law*, New York (N.Y.) – Mahwah (N.J.) 2000, 1408; cf. M.J. HENCHAL, «Cremation: Canonical Issues», *The Jurist* 55 (1995) 281-298.

²³ *Temetési szertartáskönyv* (cf. nt. 18), 10.

mediante le tre stazioni o soste, ovvero nella casa del defunto, in chiesa e al cimitero, ma piuttosto il fatto che la celebrazione della Santa Messa avviene prima o dopo la esequie senza la presenza del cadavere.

Il luogo delle esequie viene determinato nel can. 1177 §1 e nel can. 1180 §1: la chiesa e il cimitero della propria parrocchia, se la parrocchia ne ha uno proprio. Il testamento o i parenti del defunto che si occupano della sepoltura, possono scegliere anche un altro cimitero. Secondo il diritto canonico può essere definito luogo cimiteriale il luogo benedetto secondo le prescrizioni dei libri liturgici²⁴. Né il can. 1180, né il Rito delle Esequie parlano di altro luogo di sepoltura se non di quello inteso come tale (cimitero, chiesa, cappella e sepolcro)²⁵. La casa privata in cui vengono conservate le ceneri del defunto (il fatto che negli ultimi tempi si riscontra, spesso anche per un problema economico), quindi, non può essere definita come luogo di sepoltura. In questo caso, da un punto di vista canonico, non si può dire che le esequie siano state portate a termine nella forma prevista. Tale modalità presenta veri e forti dubbi circa il commiato o la dignità dei resti mortali, e non ultima cosa, la salvezza delle anime.

La sepoltura dei fedeli cattolici in cimiteri non cattolici può avere una valida ragione nel caso in cui nel vicinato non esistessero cimiteri cattolici, oppure che il defunto volesse riposare accanto ai suoi parenti e i suoi cari sono stati posti in un cimitero non cattolico.

I casi di negazione delle esequie ecclesiastiche si trovano nel can. 1184: vengono privati dalla sepoltura eccle-

²⁴ A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, ed., *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, III/2, Montreal – Chicago (Ill.) 2004, 1871 (R. Schunk).

²⁵ Cf. F. BLANCO NÁJERA, *Derecho funeral*, Madrid 1930, 59-66, 108-112; G. ROSSI, *La «sepultura ecclesiastica» e «ius funerum»*, Bergamo 1920, 21-22. 78.

siastica coloro che hanno scelto la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana, coloro che sono notariamente apostati, eretici, scismatici e coloro ai quali per i loro peccati manifesti non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli. Al contrario, secondo il Codice di Diritto Canonico vigente, con il permesso del proprio ordinario si può concedere la sepoltura del cristiano non cattolico, nel caso in cui non sia possibile avere un altro ministro e a meno che non sia contro la sua volontà (cf. can. 1183 §3).

Conclusione

I cambiamenti della disciplina delle esequie ecclesiastiche nel XX secolo non fanno modificare alla Chiesa la concezione di morte, risurrezione del corpo e immortalità dello spirito, e non le fanno variare la comprensione delle esequie come mezzo per la salvezza delle anime e come espressione della comunione ecclesiale. Negli ultimi decenni, il modo di esprimere il commiato ha cambiato radicalmente il concetto di esequie. Il mutamento, dovuto anche ad un problema economico, molto difficilmente si concilia con la forma di esequie usata di consuetudine dalla Chiesa cattolica. Bisogna, comunque, distinguere i casi, in cui i parenti del defunto per motivi sociali non sono capaci di risolvere il problema delle esequie e del commiato, dai casi, in cui il commiato predisposto nella forma canonica viene cambiato per volere del defunto o dei parenti. Dato che i fedeli hanno il dovere di aiutare le persone che si stanno preparando alla morte, la comunità parrocchiale deve prestare attenzione a coloro che hanno problemi economici cercando di aiutarli finanziariamente. Bisogna annotare, inoltre, che quanto deriva dall'indifferentismo per la prescritta forma canonica della tumulazione del cadavere e per il modo e il luogo in cui viene posto il cadavere, non esprime in modo lecito la fede nella morte e nella risurrezione.

Il nuovo ordinamento sulle esequie, più semplice di quello precedente e con un risvolto più vicino alla vita e alle intenzioni del fedele, dimostra lo stesso rispetto, la stessa speranza e offre medesimo aiuto spirituale a quello presente nelle esequie dell'ordinamento canonico medievale. Questi mezzi vanno associati ad una adeguata preparazione alla morte, rafforzata dai sacramenti e dal sostegno della comunità ecclesiale che accompagna il fedele nell'ultima fase della vita.

SZABOLCS ANZELM SZUROMI, O.PRAEM.